

SCIOVIE LADINIA spa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE GENERALE

Versione n. 4.0

BP & Partners

INDICE

- 1 – La disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti introdotta dal D. Lgs. n. 231/2001
- 2 – I possibili autori dei reati
- 3 – Le esimenti dalla responsabilità
- 4 – Le sanzioni
- 5 – Le caratteristiche dei Modelli di Organizzazione e gestione e di controllo
- 6 – Il Modello di Organizzazione della Sciovie Ladinia S.p.A.
- 7 – I “Reati presupposti” richiamati dal D.Lgs. 231/2001 ai quali può conseguire la responsabilità della Sciovie Ladinia S.p.A.
- 8 – Il profilo storico della Sciovie Ladinia S.p.A., il Modello di *governance* e l’assetto Organizzativo della Società
- 9 – I processi sensibili individuati nell’ambito dell’organizzazione aziendale della Sciovie Ladinia S.p.A.
- 10 – La comunicazione dei contenuti del Modello di Organizzazione e Gestione
- 11 – La formazione dei destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione
- 12 – L’art. 30 del T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro

1 – La disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti introdotta dal D. Lgs. n. 231/2001

Il decreto legislativo n. 231 dell'8 Giugno 2001 (di seguito indicato anche come "Decreto" o come "D. Lgs. n. 231/2001") è stato adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 300/2000, al fine di adeguare l'ordinamento italiano, con riferimento alla responsabilità delle persone giuridiche, al contenuto delle Convenzioni internazionali, sottoscritte e ratificate dall'Italia, che hanno previsto la disciplina della materia.

In particolare la normativa è stata adeguata alle Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997, rispettivamente, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, alla Convenzione di Bruxelles sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri, nonché alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto configura una forma di responsabilità amministrativa a carico degli enti forniti di personalità giuridica e alle Società anche prive di personalità giuridica e, dunque, le disposizioni in esso contenute si applicano anche a carico delle Società per Azioni, quale è la Sciovie Ladinia S.p.A..

Il legislatore ha imposto ai destinatari della normativa l'adozione di protocolli di regolamentazione e di procedure di auto-controllo finalizzate alla prevenzione delle figure di reato richiamate dal Decreto, individuate quali fonti della responsabilità da reato dell'ente.

La responsabilità discende dall'avvenuta commissione di uno dei reati ai quali rinvia il Decreto, quando la loro realizzazione possa risultare imputabile alla mancata diligente ed efficace attuazione delle regole di carattere penal-preventivo contenute nei protocolli, di cui la Società deve essersi dotata.

Quindi, seppure sia qualificata formalmente come una forma di responsabilità amministrativa, la responsabilità che può discendere

dall'applicazione del Decreto costituisce in realtà una responsabilità penale, tanto che la competenza per l'accertamento della responsabilità e per l'applicazione delle sanzioni è riservata al Giudice penale.

La responsabilità dell'ente non si sostituisce ma si aggiunge a quella individuale della persona fisica che ha commesso i reati esaminati di seguito e l'art. 8 del Decreto dispone proprio che la responsabilità dell'ente sia autonoma, potendo sussistere anche quando l'autore del reato non sia identificato o non sia imputabile e quando il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia.

2 – I possibili autori dei reati

I possibili autori dei reati, dalla cui condotta può sorgere la responsabilità dell'ente, sono individuati anzitutto nei rappresentanti, negli amministratori e/o nei dirigenti della Società ovvero di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché in coloro che esercitano, di fatto, un'attività di gestione e controllo sull'ente (cd. soggetti in posizione apicale).

Rilevanza al fine del sorgere della responsabilità hanno altresì le condotte poste in essere da persone sottoposte alla direzione e/o alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale (cd. soggetti sottoposti).

È opportuno precisare che rientrano in quest'ultima categoria non solo i soggetti legati all'ente da un vincolo organico, ma anche coloro che, pur non essendo sottoposti ad un vero e proprio potere di direzione in virtù di un rapporto di subordinazione, restano assoggettati all'esercizio di un potere di vigilanza.

La responsabilità amministrativa (ma, come rilevato, nella sostanza penale) della Società si aggiunge quindi a quella penale della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

Altre condizioni necessarie per il sorgere della responsabilità amministrativa dell'ente sono le seguenti:

- il reato deve essere commesso dal soggetto agente “nell’interesse” o “a vantaggio” dell’ente;

- i soggetti descritti nel punto che precede “non” devono avere agito “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.

3 – Le esimenti dalla responsabilità

L’articolo 6 del Decreto prevede specifiche esimenti dalla responsabilità da reato, stabilendo che la Società non è responsabile qualora sia in grado di provare che:

a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;

b) ha affidato ad un proprio organo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull’efficace osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento;

c) le persone che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente le prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione;

d) non vi è stato omesso od insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Le condizioni sopra riportate devono necessariamente verificarsi cumulativamente, pertanto, alla luce degli obblighi imposti alla Società, si può affermare che la responsabilità può ricorrere solo allorché sussista una “colpa di organizzazione”, vale a dire nel caso della mancata istituzione e messa in opera di un organismo di controllo interno, o, più in generale, della mancata adozione ed attuazione di un nucleo di regole preventive (il “Modello di Organizzazione e Gestione”), volte a prevenire o contrastare l’eventuale agire illecito dei soggetti apicali e subalterni.

Va però tenuto presente che non è irrilevante la distinzione tra gli autori del reato, visto che se il fatto risulta commesso da amministratori, dirigenti, rappresentanti o preposti la colpa d’organizzazione è presunta e

spetta alla Società di provarne l'insussistenza; se invece il fatto è stato commesso da dipendenti, la colpa d'organizzazione va provata dimostrando l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, cosa che il Decreto esclude se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato il Modello di Organizzazione e Gestione idoneo alla prevenzione.

Quanto al contenuto del Modello di Organizzazione e Gestione, il Decreto prevede che, in relazione proprio all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4 – Le sanzioni

L'impianto sanzionatorio previsto dal Decreto nel caso in cui sia configurabile l'estensione della responsabilità alla Società, si articola in sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca del prezzo o prodotto del reato e nella pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria base, che viene sempre riconosciuta come applicabile in conseguenza del riconoscimento della responsabilità della Società, viene applicata con calcolo basato sul sistema delle quote, per cui, una volta inquadrato il fatto, il Giudice dovrà effettuare anzitutto un primo giudizio per determinare autonomamente il numero delle "quote", tra il

minimo ed il massimo previsti, calcolato con riferimento alla gravità del fatto e al comportamento (antecedente e successivo) tenuto dalla Società.

Inoltre occorre una seconda valutazione, mirata a stabilire l'importo unitario della singola quota, che deve essere determinato in ragione delle condizioni economico – patrimoniali della Società, al fine di garantire l'efficacia della sanzione inflitta.

Il concetto di quota consente dunque al Giudice di disporre di uno strumento che possa contemperare interessi diversi, primo fra tutti quello dell'efficacia della sanzione, unitamente a quello di perseguire obiettivi di prevenzione generale e speciale.

Le sanzioni interdittive rispondono invece alla necessità di garantire che la risposta dell'ordinamento possa incidere profondamente sull'organizzazione, sul funzionamento e sull'attività della Società, con particolare efficacia anche deterrente.

Ciò soprattutto con riguardo alla specifica situazione della Sciovie Ladinia S.p.A., per la quale tali effetti sono particolarmente rilevanti, visto che l'attività della Società si concentra nei periodi di alta stagione turistica, soprattutto invernale, con la conseguenza che l'eventuale decisione di comminare la sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività durante tali periodi non potrebbe che avere effetti gravissimi.

Condizione necessaria per l'irrogazione delle sanzioni interdittive è comunque l'espressa previsione della loro applicabilità in relazione alle singole tipologie di reato, oltre all'aver ravvisato una particolare gravità del fatto, fondata sul disvalore dell'illecito amministrativo, ovvero sulla "pericolosità" della condotta riferibile alla Società, in presenza di una reiterazione degli illeciti, quando risulti dimostrato che la Società stessa è stata insensibile all'applicazione a suo carico delle sanzioni pecuniarie.

Le sanzioni interdittive consistono nell'interdizione dell'esercizio dell'attività, nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico

servizio, nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché nella revoca di quelli eventualmente concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A seguito dell'applicazione di una sanzione interdittiva, per la quale è stato previsto un limite temporale minimo di tre mesi ed uno massimo di due anni, il Giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali ovvero mediante affissione nel comune ove la Società ha la sede principale, disponendo sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, salva la parte che possa essere restituita al danneggiato.

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato, mentre l'inosservanza delle medesime può comportare la reclusione da sei mesi a tre anni per l'autore materiale della trasgressione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria e di misure interdittive ulteriori nei confronti della Società.

A parte quanto previsto in materia di possibile commissariamento dell'ente, occorre ribadire che l'avvenuta commissione di un reato nel contesto societario può comportare non soltanto la punibilità della persona fisica che lo ha personalmente commesso, ma anche la condanna – cui può conseguire anche l'applicazione di gravose sanzioni – della Società che ne abbia tratto un qualche vantaggio o che abbia avuto interesse diretto alla sua realizzazione.

5 – Le caratteristiche dei Modelli di Organizzazione e gestione e di controllo

Si è precisato nei capitoli che precedono che l'art. 6 comma 2 del Decreto, al fine di rendere configurabile l'esenzione dalla responsabilità della Società, dispone che i modelli organizzativi devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, cosiddette attività sensibili o a rischio;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal Modello.

È vero che l'adozione e l'applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione non è configurata come un vero e proprio obbligo giuridico, non sussistendo una norma che lo imponga ai destinatari del Decreto, però occorre chiarire che dotarsi del Modello di Organizzazione e Gestione, sotto il profilo della corretta gestione della Società (ed in particolare dei rischi ai quali è soggetta) costituisce quanto meno un onere ed una necessità per le Società che, come la Sciovie Ladinia S.p.A., vogliono svolgere la propria attività riducendo a livello accettabile il rischio di vedere applicato a proprio carico il sistema sanzionatorio previsto dal decreto.

A fronte della facoltatività di adozione del Modello, la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 si applica a tutti i lavoratori dipendenti e agli operatori della Società, i quali sono tenuti al pieno e continuo rispetto delle regole di condotta, con obbligo imprescindibile di osservanza delle procedure e dei principi indicati dal Modello di Organizzazione e Gestione che sono richiamate come fonti dei doveri da rispettare.

Dunque al fine di poter considerare efficace, anche sulla base della giurisprudenza più autorevole, il Modello di Organizzazione e Gestione, il quale possa essere ritenuto adeguato ai sensi del Decreto, in caso di accadimento di fatti ivi previsti astrattamente come reato-presupposto, occorre che il contenuto sia strutturato anzitutto per principi di comportamento idonei a prevenire la commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto.

Il che significa che il Modello deve essere in grado di prescrivere e di assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti della Società con la Pubblica Amministrazione e con i terzi e l'attenzione degli operatori sulla conoscenza e sul puntuale rispetto delle procedure di controllo.

Il Modello di Organizzazione e Gestione deve poi prevedere necessariamente la costituzione di un Organismo di Vigilanza, con l'attribuzione all'organo di controllo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace, effettivo e corretto funzionamento del Modello di Organizzazione e Gestione.

Sotto il profilo della struttura aziendale occorre procedere alla mappatura delle attività aziendali definibili come attività "sensibili", ovvero delle attività nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto.

In base all'esito della mappatura delle aree sensibili, la Società deve provvedere alla definizione e all'adozione dei protocolli finalizzati a garantire, nell'ambito delle attività aziendali a rischio, l'applicazione pratica del contenuto dei principi di controllo.

Sempre da un punto di vista interno alla Società, costituisce elemento di centrale importanza la previsione e l'attuazione di una effettiva separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo, per cui l'impulso decisionale, l'esecuzione, la conclusione ed il controllo di ogni operazione devono essere attribuiti per quanto è possibile a soggetti diversi. Il principio della separazione delle funzioni va rigorosamente applicato, perché consente una chiara attribuzione delle responsabilità e dei poteri di rappresentanza, nel rispetto delle linee gerarchiche, facendo in modo che ogni azione sia riferibile al suo autore.

Corollario della separazione delle funzioni è la tracciabilità e la documentazione di ciascun passaggio rilevante nelle operazioni compiute nelle aree sensibili, al fine di poter verificare, in ogni momento, gli autori,

le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e di poter individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Perché tutto ciò possa essere applicabile, occorre altresì che sia garantito l'aggiornamento costante delle deleghe in seno alla Società, che siano definiti i flussi informativi da e nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, che sia attivata e mantenuta in essere l'attività di formazione e diffusione, a tutti i livelli societari, delle regole di comportamento e delle procedure istituite e che sia definito e adottato un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione.

6 – Il Modello di Organizzazione e Gestione della Sciovie Ladinia S.p.A.

In base a quanto rilevato in ordine al contenuto del Decreto n. 231/2001 e alle valutazioni sulla struttura del Modello di Organizzazione e Gestione la Società, vista l'esigenza di garantire condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione della propria attività, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione del Modello di Organizzazione e di Gestione.

La convinzione della Società è infatti quella che l'adozione di un Modello quanto più rispondente al dettato legislativo possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società affinché, nell'espletamento e conduzione delle proprie attività, pongano in essere comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

La struttura del Modello di Organizzazione e Gestione si articola nella presente parte generale e in una parte speciale, a sua volta articolata in funzione delle diverse aree di reato.

Nella Parte generale sono affrontati – oltre che i principi generali di cui al Decreto – le tematiche relative all'istituzione e funzionamento dell'Organismo di vigilanza, alla predisposizione di un piano di

formazione dei soggetti aziendali, alla predisposizione di un piano di diffusione del Modello di Organizzazione e Gestione a tutti i livelli aziendali, la realizzazione di un sistema sanzionatorio graduato a seconda della tipologia di soggetti aziendali destinatari.

Nella Parte speciale sono individuati i protocolli e i controlli per le tipologie specifiche di reati previste dal Decreto, con separata individuazione di quelle figure di reato la cui probabilità di accadimento è ritenuta marginale all'interno della Società.

L'individuazione del contenuto e l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione sono demandati all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, al quale è demandato, eventualmente anche su proposta dell'Organo di vigilanza, anche il compito di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali, relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto, sempre tenuto conto dell'attinenza del richiamo normativo all'attività aziendale ed a condizione che le fattispecie di reato previste siano connesse e/o collegate alle aree di attività a rischio.

7 – I reati presupposti richiamati dal decreto 231/2001 ai quali può conseguire la responsabilità della Sciovie Ladinia S.p.A.

Il Decreto nella sezione III rubricata "*responsabilità amministrativa da reato*" elenca tutti i reati presupposti, ovvero le singole fattispecie dalla cui commissione può conseguire la configurabilità della responsabilità della Società, perché non tutti i reati che vengano commessi da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti della Società possono far insorgere conseguenze direttamente imputabili alla persona giuridica.

Il testo originario del Decreto si riferiva ad una serie di fattispecie criminose relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25) del Decreto; in quest'ultimo articolo meritevole di segnalazione l'introduzione del reato di "traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis

c.p.” con inasprimento delle sanzioni interdittive), ma successive modificazioni ed integrazioni ne hanno esteso l’ambito di applicazione ad altri reati, che si aggiungono a quelli appena citati e che si elencano di seguito:

art. 24: “Reati per indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o dell’U.E. o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica ai danni dello Stato o di un Ente Pubblico e frode nelle pubbliche forniture” (modifica D.L. 13/2022);

art. 24-bis: “Reati informatici e trattamento illecito di dati” (modifica L. 238/2021);

art. 24-ter: “Reati di criminalità organizzata”;

art. 25: “Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”;

art. 25-bis: “Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo”;

art. 25-bis.1: “Reati contro l’industria e il commercio”;

art. 25-ter: “alcune fattispecie rientranti tra i reati societari (vedasi ad esempio: art. 2621, 2621 bis, 2626, 2627, 2629, 2632, 2633, 2625, 2635, 2635 bis, 2636 c.c.)”;

art. 25-quater: “Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”;

art. 25-quater.1: “Reati inerenti le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”;

art. 25-quinquies: “Reati contro la personalità individuale”;

art. 25-sexies: “Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazioni del mercato” (modifica L. 238/2021);

art. 25-septies: “Reati previsti dagli articoli 589 e 590 comma 3 c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro”;

art. 25-octies: “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”;

art. 25-octies 1: “Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”;

art. 25-octies 1, comma 2: “Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”;

art. 25–novies: “Reati in materia di violazioni del diritto d’autore”;

art. 25–decies: “Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”;

art. 25–undecies: “varie fattispecie rientranti tra i reati ambientali”;

art. 25–duodecies: “Reati di impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare”;

art. 25–terdecies: “Reati in materia di razzismo e xenofobia (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa art. 604 bis c.p.)”;

art. 25–quaterdecies: “Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”;

art. 25–quinesdecies: “Reati tributari”;

art. 25–sexiesdecies: “Reati di contrabbando”;

art. 25–septiesdecies: “Delitti contro il patrimonio culturale”;

art. 25–duodevicies: “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”;

L. n. 146/2006: “Reati transnazionali”.

8 – Il profilo storico della Sciovie Ladinia S.p.A., il Modello di governance e l’assetto Organizzativo della Società

Nei paragrafi che precedono si è proceduto a delineare un quadro generale della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, per quanto qui interessa specificamente, delle Società.

Dopo tale inquadramento è opportuno tracciare a grandi linee il profilo storico della Sciovie Ladinia S.p.A., al fine di esporre quali siano stati i percorsi compiuti dalla Società durante la sua attività ed il suo sviluppo e quali siano, di conseguenza, le ragioni che inducono oggi la

Sciovie Ladinia S.p.A. a decidere di dotarsi del Modello previsto dal Decreto, con riguardo specifico alle aree aziendali in cui essa è attiva e dei conseguenti rischi ai quali è esposta nello svolgimento della propria attività aziendale.

La Sciovie Ladinia S.p.A. ha svolto un ruolo di primaria importanza per lo sviluppo del settore impiantistico e turistico della Val Badia.

È stata costituita il 24.04.1947 ed ha iniziato l'attività di trasporto a fune con la costruzione e la gestione dell'impianto di collegamento del paese di Corvara con il Col Alto (1.982 m.s.l.m.), prima seggiovia collaudata in Italia dal Ministero dei Trasporti.

Successivamente sono stati realizzati gli impianti "Capanna Nera", operante dal 1952, e "Braia Frèida", risalente al 1963, impianti sempre realizzati nel comune di Corvara la cui gestione avrebbe creato le basi per garantire il collegamento tra i paesi di San Cassiano e La Villa.

Oltre alla gestione di impianti di risalita la società ha realizzato anche il rifugio "Col Alto", a monte dell'omonimo impianto, struttura che oggi la società non gestisce direttamente ma che è stata affidata in gestione a terzi.

Nel 2002 la Sciovie Ladinia ha acquisito la società "Seggiovie Arlara s.r.l.", società che gestiva l'impianto denominato appunto Arlara, sempre in località Corvara, acquisizione compiuta attraverso la fusione delle due società nella nuova, sempre denominata Sciovie Ladinia S.p.A..

Da tale acquisizione conseguiva la possibilità di predisporre e mantenere in funzione ulteriori collegamenti a partire dall'impianto Arlara agli impianti Braia Frèida, collegamenti dai quali nascerà l'opportunità di realizzare l'ultimo impianto, denominato "Pre Ciablun" e costruito nel 2010.

Altro rilevante investimento, realizzato al fine di assicurare una risposta alla sempre più pressante esigenza di poter contare con sicurezza sulla presenza della neve, con relativa necessità di avere a disposizione ingenti risorse idriche, è costituito dall'invaso in località Braia Frèida,

bacino idrico di 64.000 metri cubi, realizzato nel 2015 e dal quale attinge il sistema di innevamento artificiale.

Tanto premesso in ordine allo sviluppo ed alla storia della Società, ed analizzando quanto previsto dallo statuto, la Sciovie Ladinia S.p.A. ha per oggetto l'impianto, la gestione di funivie, seggiovie, sciovie ed impianti di risalita in genere, nonché l'esercizio di attività agricola, quale la conduzione, il rinverdimento, la falciatura e la manutenzione di terreni, come pure lo svolgimento di attività turistiche in genere o ad esse connesse. Inoltre essa potrà effettuare l'autotrasporto di merci per conto terzi.

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, di produzione, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può inoltre prestare fidejussioni e garanzie anche in favore di terzi, compreso la costituzione di pegni immobiliari, essa potrà assumere sia direttamente che indirettamente quote e partecipazioni in altre Società, imprese, associazioni ed enti aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, essa potrà costituire sia sul territorio nazionale che all'estero imprese dello stesso carattere o di natura affine ed/o stabilire rapporti d'affari con imprese di questo genere. La Società può inoltre prestare finanziamenti di ogni genere ed assumere danaro da terzi o dai soci, nei limiti previsti dall'art.11 del D.L. 1 settembre 1993 n. 385.

Quanto al Modello di governance, la Sciovie Ladinia S.p.A. ha deciso di adottare un sistema di organizzazione articolato nella seguente ripartizione organica:

Consiglio di Amministrazione

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto in modo tassativo riserva all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione della Sciovie Ladinia S.p.A. allo stato è composto da tre componenti la cui durata è usualmente triennale con scadenza alla data di approvazione del bilancio.

Consigliere Delegato

Il Consiglio di Amministrazione può far ricorso alla nomina di un Consigliere Delegato.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale della Società è composto da 3 Sindaci effettivi e da 2 supplenti, la cui durata è usualmente triennale con scadenza alla data di approvazione del bilancio ed attualmente svolge anche la funzione di revisore.

9 – I processi sensibili individuati nell’ambito dell’organizzazione aziendale della Sciovie Ladinia S.p.A.

Alla luce del richiamo ai reati presupposti e tracciato a grandi linee il profilo storico della Sciovie Ladinia S.p.A., dal quale si possono evincere le aree in cui la Società è attiva e, quantomeno in via preliminare e di prima approssimazione, i rischi conseguenti ai quali si trova esposta, di seguito si illustrano i processi sensibili, ovvero le attività nelle aree aziendali nelle quali si registra un rischio maggiormente rilevante per la Società che possano verificarsi reati–presupposto.

artt. D.Lgs. 231/2001 I processi sensibili e livello di rischio

art. 24 Predisposizione o comunque presentazione delle domande per l’ottenimento da parte della Società di erogazioni pubbliche (provinciali, nazionali e/o comunitarie, sotto forma di contributi, finanziamenti, sovvenzioni etc.); partecipazioni a gare d’appalto o licitazioni private con lo Stato, Provincia Autonoma di Bolzano e con Enti Pubblici; gestione delle pratiche edilizie; gestione dei collaudi; gestione e destinazione dei contributi, dei finanziamenti o delle sovvenzioni concesse dalla P.A. in favore della Società; predisposizione

dell'appropriata rendicontazione; concreta e reale destinazione ed investimento del contributo pubblico eventualmente concesso; gestione delle domande e dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze e altri provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali, ovvero per il loro rinnovo; negoziazione, stipulazione o esecuzione di contratti e/o convenzioni con la Pubblica Amministrazione o con altri enti i cui dipendenti possano qualificarsi con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza o Regolamentazione (es. Autorità Garante per la protezione dei dati personali); attività relative agli adempimenti e ispezioni da parte dell'INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro e gestione delle verifiche da parte delle Autorità competenti; utilizzo di sistemi informatici di ogni genere; nomina, controllo ed attività di controllo del Responsabile del Settore Informatico e della Privacy e del DPO; trasmissione di dati su supporti informatici a soggetti pubblici e privati, in particolare in materia societaria e fiscale e gestione delle verifiche da parte delle Autorità competenti; gestione dei contenziosi e delle controversie giudiziarie di qualsiasi genere, grado o giurisdizione nei quali sia coinvolta a qualsiasi titolo la Società, nonché gestione dei rapporti con i legali della Società o di eventuali controparti in controversie giudiziarie; utilizzazione e impiego di beni della Società a scopo di pubblicità e sponsorizzazione e gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza / gestione delle erogazioni liberali.

Livello di rischio: *basso*

art. 24-bis

Organizzazione, utilizzo, gestione e sviluppo del sistema informatico hardware e software; scelta e formazione del

Responsabile dei Sistemi Informativi e della Privacy; predisposizione ed aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza (D.P.S.); assegnazione delle credenziali di accesso; assegnazione dei livelli abilitativi; l'assegnazione e l'utilizzo degli account di posta elettronica; l'utilizzo di software ed applicativi.

Livello di rischio: *basso*

art. 25

Predisposizione o comunque presentazione delle domande per l'ottenimento da parte della Società di erogazioni pubbliche (provinciali, nazionali e/o comunitarie, sotto forma di contributi, finanziamenti, sovvenzioni etc.); gestione delle pratiche edilizie; gestione dei collaudi; gestione e destinazione dei contributi, dei finanziamenti o delle sovvenzioni concesse dalla P.A. in favore della Società; predisposizione dell'appropriata rendicontazione; concreta e reale destinazione ed investimento del contributo pubblico eventualmente concesso; gestione delle domande e dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze e altri provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali, ovvero per il loro rinnovo; negoziazione, stipulazione o esecuzione di contratti e/o convenzioni con la Pubblica Amministrazione o con altri enti i cui dipendenti possano qualificarsi con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza o Regolamentazione (es. Autorità Garante per la protezione dei dati personali); attività relative agli adempimenti e ispezioni da parte dell'INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro e gestione delle verifiche da parte delle Autorità competenti; utilizzo di sistemi informatici di ogni genere; nomina, controllo ed attività di controllo del Responsabile del Settore Informatico e della Privacy e del

DPO; trasmissione di dati su supporti informatici a soggetti pubblici e privati, in particolare in materia societaria e fiscale e gestione delle verifiche da parte delle Autorità competenti; gestione dei contenziosi e delle controversie giudiziarie di qualsiasi genere, grado o giurisdizione nei quali sia coinvolta a qualsiasi titolo la Società, nonché gestione dei rapporti con i legali della Società o di eventuali controparti in controversie giudiziarie; utilizzazione e impiego di beni della Società a scopo di pubblicità e sponsorizzazione e gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza / gestione delle erogazioni liberali.

Livello di rischio: *basso*

art. 25–bis

Incasso di corrispettivi per la cessione di biglietti, tessere, skipass e abbonamenti; gestione delle casse contanti presso gli impianti; riscossione dei crediti.

Livello di rischio: *molto basso* per l'art. 457 c.p.; *inesistente* per le altre ipotesi

art. 25-bis 1

Tutte le concrete attività materiali e gestionali con le quali la Società opera.

Livello di rischio: *molto basso* per gli artt. 513 e 513-bis c.p.; *inesistente* per le altre ipotesi

art. 25–ter

Attività di negoziazione e attività contrattuale; predisposizione e comunicazione di dati e/o di informazioni di carattere valutativo che determinano il valore delle poste contabili da inserire nel bilancio e/o di altre poste; tenuta della contabilità, predisposizione e redazione del bilancio d'esercizio e rilevazione delle situazioni economiche infrannuali; predisposizione delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico; tenuta, conservazione, aggiornamento, deposito, pubblicazione (anche informatica) e archiviazione del bilancio; gestione dei rapporti

con i soci, con il collegio sindacale e con i revisori; comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, con riguardo in particolare alle comunicazioni, alle attività di supporto nello svolgimento dei controlli nonché alla trasmissione dei dati richiesti; attività di preparazione e di documentazione dei lavori svolti nelle riunioni degli organi sociali, in particolare svolgimento e verbalizzazione delle assemblee e delle riunioni dei vari organi; attività di gestione dei conferimenti e di distribuzione degli utili e delle riserve; attività di valutazione, autorizzazione e gestione delle operazioni sul capitale (quali ad esempio aumenti e riduzioni di capitali, operazione di fusione e scissione, conferimenti in denaro ed in natura); comunicazione del conflitto di interessi in capo agli amministratori ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.; liquidazione della Società; modalità operative dell'Ufficio Acquisti; tenuta dei libri contabili e societari; gestione della contabilità.

Livello di rischio: *inesistente* per false comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.) e l'ostacolo alle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 1 e 2 c.c.), *molto basso* per l'art. 54 D.Lgs. 19/2023

e *basso* per le restanti ipotesi

art. 25-quinquies

Modalità con le quali viene identificato e assunto un lavoratore subordinato; modalità con le quali in prosieguo viene gestito il rapporto contrattuale.

Livello di rischio: *molto basso*

art. 25-septies

Studio, valutazione e predisposizione del DVR; valutazione, identificazione e nomina del R.S.P.P.; valutazione, identificazione e nomina del Medico; istituzione del S.P.P.; gestione dei piani per le emergenze; determinazione e gestione

del budget in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori; predisposizione delle deleghe di funzioni; valutazione, identificazione e nomina dei Preposti; predisposizione del piano annuale per la sicurezza (p.a.s.); predisposizione del piano annuale per l'informazione e formazione (p.i.f.); gestione dei flussi informativi dall'alto verso il basso e viceversa; identificazione, valutazione e scelta dei dispositivi di protezione individuali (DPI); loro messa a disposizione e manutenzione; controllo del corretto utilizzo dei DPI; progettazioni; manutenzioni di impianti e macchinari; identificazione e nomina del Coordinatore per la Progettazione; identificazione e nomina del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori; predisposizione dei Piani di Coordinamento e Sicurezza (PSC); riunioni periodiche per la sicurezza, loro gestione e verbalizzazione; verifica in ordine ad eventuale assenteismo dei partecipanti ai corsi; appalti.

Livello di rischio: *medio*

art. 25–octies

Trattative, stipula ed esecuzione dei contratti; gestione acquisti, con i processi sensibili individuati in quelli relativi all'acquisizione di beni o servizi; gestione delle risorse finanziarie e dei flussi finanziari in entrata e in uscita, con i processi sensibili individuati in quelli che riguardano la gestione degli incassi e dei pagamenti; gestione delle consulenze, con i processi sensibili individuati in quelli della selezione e del conferimento dell'incarico ai nominativi selezionati; gli incassi per vendite biglietti, tessere e soggiorni; movimentazioni di denaro in entrata ed uscita; gestione dei flussi e delle risorse finanziarie; pagamenti delle retribuzioni, delle imposte, delle fatture; rapporti con la P.A.; dichiarazioni fiscali o comunque la comunicazione di dati al fisco; scelta dei partners.

	Livello di rischio: <i>basso</i>
art. 25–octies 1	<p>Tutte le attività connesse all'utilizzo di strumenti di pagamento (diversi dai contanti), quali apparecchiature, programmi di pagamento, nonché eventuali modalità di trasferimento di denaro per eseguire pagamenti tramite mezzi informatici.</p> <p>Livello di rischio: <i>molto basso</i> per gli artt. 493 ter, 512-bis e 640 ter c.p.; <i>inesistente</i> per l'art. 493-quater c.p.</p>
Art. 25-octies 1, comma 2	<p>Tutte le attività connesse all'utilizzo di strumenti di pagamento (diversi dai contanti), quali apparecchiature, programmi di pagamento, nonché eventuali modalità di trasferimento di denaro per eseguire pagamenti tramite mezzi informatici.</p> <p>Livello di rischio: <i>molto basso</i></p>
art. 25–novies	<p>Svariate funzioni aziendali tramite le quali si fa uso di sistemi e programmi informatici.</p> <p>Livello di rischio: <i>basso</i></p>
art. 25–decies	<p>Rapporti che qualunque destinatario del Modello di Organizzazione e Gestione possa intrattenere con l'Autorità Giudiziaria o con soggetti da quest'ultima eventualmente delegati nell'ambito di qualsivoglia procedimento civile, penale e amministrativo.</p> <p>Livello di rischio: <i>basso</i></p>
art. 25–undecies	<p>Tutte quelle attività in sede sia di progettazione, sia di esecuzione dirette alla costruzione, gestione e manutenzione degli impianti di risalita, delle piste, degli impianti di innevamento; attività di scavo, reinterro, movimenti terra e quant'altro veda coinvolta la Società in sede di costruzione, ricostruzione ed ammodernamento degli impianti e delle piste; attività per l'edificazione di immobili ritenuti utili per il perseguimento dello scopo sociale.</p> <p>Livello di rischio: <i>basso</i>; mentre per gli: art. 452 sexies c.p.; artt. 1, 2, 3 bis e 6 L. n. 150/1992; art. 452 quaterdecies c.p.; artt. 8</p>

- e 9 ex D.Lgs. n. 202/2007 è *inesistente*
- art. 25–duodecies Contatti e colloqui in sede di previsione di assunzioni di lavoratori provenienti da paesi “terzi”; accertamento del luogo di origine del lavoratore estero; controllo dei suoi documenti, accertamento dell’esistenza, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno; controllo della sua durata; predisposizione e sottoscrizione del contratto di lavoro.
Livello di rischio: *molto basso*
- art. 25-quinquiesdecies Procedure dirette alla contabilizzazione delle fatture in entrata ed uscita, al loro controllo di rispondenza con gli ordinativi di merce o cessione di beni; redazione delle dichiarazioni, dei conteggi e dell’effettivo pagamento delle imposte.
Livello di rischio: *basso*
- art. 25-sexiesdecies Attività contrattuale e pratiche amministrative / doganali riguardanti la predisposizione della documentazione concernente l’import e l’export; pagamento delle imposte doganali.
Livello di rischio: *basso e inesistente per alcuni articoli*
- art. 25-septiesdecies Tutte quelle attività in sede sia di progettazione, sia di esecuzione dirette alla costruzione, gestione e manutenzione degli impianti di risalita, delle piste, degli impianti di innevamento; attività di scavo, reinterro, movimenti terra e quant’altro veda coinvolta la Società in sede di costruzione, ricostruzione ed ammodernamento degli impianti e delle piste; attività per l’edificazione di immobili ritenuti utili per il perseguimento dello scopo sociale.
Livello di rischio: *basso* per l’art. 518-duodecies c.p.; per le altre ipotesi di reato è *inesistente*
- art. 25-duodevicies Tutte quelle attività in sede sia di progettazione, sia di esecuzione dirette alla costruzione, gestione e manutenzione degli impianti di risalita, delle piste, degli impianti di

innevamento; attività di scavo, reinterro, movimenti terra e quant'altro veda coinvolta la Società in sede di costruzione, ricostruzione ed ammodernamento degli impianti e delle piste; attività per l'edificazione di immobili ritenuti utili per il perseguimento dello scopo sociale.

Livello di rischio: *basso* per l'art. 518-terdecies c.p.; *inesistente* per l'art. 518-sexies c.p.

L. n. 46/2006, art. 378 e 416 c.p. Qualsivoglia ambito operativo, decisionale ed attuativo posto in essere dalla Società nell'ambito dei rapporti che intrattiene con terzi soggetti, il tutto operando con modalità transnazionale, quindi non limitata al territorio italiano.

Livello di rischio: *basso*

All'esito delle analisi compiute, della valutazione sull'attività aziendale e dai dati storici in possesso si ritiene di poter ragionevolmente escludere la configurabilità, e dunque la rilevanza, dei reati associativi (*ex* art. 24-ter del D.Lgs. 231), dei reati di terrorismo (art. 25-*quater*), delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1), del razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*), abuso di mercato (art. 25-*sexies*) non essendo la Società quotata presso i mercati.

10 – La comunicazione dei contenuti del Modello di Organizzazione e Gestione

La Sciovie Ladinia S.p.A. al fine di assicurare l'efficace attuazione alle prescrizioni del Modello, sia all'interno che all'esterno della propria struttura, prevede di favorire la corretta conoscenza e la divulgazione dei contenuti e dei principi, con estensione della comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello nei confronti non solo di tutti i soggetti aziendali ma anche dei collaboratori esterni che intrattengono rapporti con la Società e, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

La Società assume l'impegno di comunicare l'avvenuta adozione del Modello a tutti i destinatari mediante l'affissione del Modello presso i propri uffici e la pubblicazione sul sito web in modo da garantire l'idonea diffusione dell'avvenuta adozione del Modello e del suo contenuto.

Per coloro che svolgono mansioni d'ufficio, la comunicazione avverrà attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica aziendale, con allegato il testo del Modello, messaggio nel quale è contenuto l'invito a prendere visione del Modello.

La Società provvede comunque ad esporre in modo permanente sul proprio sito internet o su quello del Consorzio Ski Carosello il Modello in formato elettronico, che resterà esposto, come sopra precisato, anche in formato cartaceo presso i propri uffici.

Ai neo assunti, con la lettera d'assunzione, la Società comunicherà di aver adottato il presente Modello con espresso invito a prenderne visione e a rispettarne il contenuto.

Quanto ai collaboratori esterni della Società, è previsto che si promuova la conoscenza e l'osservanza del Modello in particolare anche nei confronti dei consulenti e dei fornitori; pertanto la Società fornisce adeguate comunicazioni informative relative al contenuto del Modello, avendo cura d'invitare i terzi alla lettura del Modello e di indicare loro il "link" al sito internet dell'azienda ove trovare e consultare il formato elettronico del Modello.

In ogni caso tutti i contratti di riferimento verranno integrati nel senso di prevedere l'esplicito riferimento al Modello, in modo da formalizzare l'impegno da parte dei terzi al rispetto dei principi del Modello, la cui inosservanza potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e finanche motivo di risoluzione del contratto.

Le stesse procedure di comunicazione del contenuto del Modello dovranno essere seguite per il caso di revisioni che abbiano rilevanza sugli obblighi dei destinatari del Modello.

11 – La formazione dei destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione

Il Decreto non contiene il riferimento esplicito alla formazione dei destinatari del Modello quale componente essenziale e non istituisce direttamente, in capo alla Società, un obbligo di formazione verso dirigenti e dipendenti.

La giurisprudenza più autorevole e le linee guida, predisposte da varie associazioni rappresentative degli imprenditori (per esempio Confindustria) concordano sulla necessità di una adeguata formazione, richiedendo che sia *“sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta”*.

Dunque occorre che si provveda alla formazione continua del personale, con attività diversificata, con diverso grado d'approfondimento e con diverse modalità in relazione alle funzioni svolte e alle risorse coinvolte nelle attività sensibili e, dunque, a seconda dei destinatari ai quali si rivolge.

Il Modello di Organizzazione e Gestione, in tal senso, prescrive adeguata formazione del personale societario affinché siano a conoscenza degli elementi fondamentali del Modello e della sua struttura, nonché della politica attuata al riguardo dalla Società. Sarà onere dell'Organismo di Vigilanza verificare a campione la formazione sul tema dei lavoratori e, se del caso, inviare informazioni alla Governance societaria nell'eventualità di rilevate lacune. La partecipazione ai corsi è da ritenersi obbligatoria, sottolineando che l'inosservanza dell'obbligo è suscettibile di valutazione disciplinare, sicché deve essere rilevata la presenza ai corsi con rilascio di attestazione al singolo partecipante impegnato nella formazione.

Il piano di formazione verrà strutturato su sessioni in aula ed eventualmente anche su test/interviste per la verifica dell'apprendimento,

al fine di formare i destinatari in particolare sui contenuti in relazione agli specifici ambiti operativi di ciascuno, in modo da diffondere la conoscenza dei reati, delle fattispecie configurabili e dei presidi specifici predisposti nelle aree a rischio.

I contenuti formativi sono adeguatamente aggiornati in conformità alle evoluzioni della normativa esterna prevedendo, nel caso di mutamenti significativi le necessarie integrazioni.

12 – L'art. 30 del T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro

L'art. 30 del D. Lgs. 81/2008, dettato al fine di armonizzare il contenuto del Testo Unico con la disciplina del D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, contiene alcune importanti prescrizioni.

La Sciovie Ladinia S.p.A., con riferimento al primo comma dell'articolo sopra richiamato, è fermamente impegnata a:

- rispetto degli standard tecnico strutturali relativi ad impianti, attrezzature, etc.;

- adeguata valutazione dei rischi, tutti recepiti nel DVR soggetto a periodici aggiornamenti ed integrazioni;

- predisposizione delle procedure di emergenza e soccorso;

- sorveglianza sanitaria;

- predisposizione di adeguati piani di informazione e formazione dei lavoratori;

- vigilanza sul rispetto da parte dei lavoratori delle istruzioni impartite in materia di sicurezza;

- acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie;

- acquisto, distribuzione e manutenzione dei DPI;

- verifica delle caratteristiche e manutenzione dei macchinari ed utensili in uso;

- controllo delle applicazione ed efficacia delle procedure adottate dall'Azienda.

In merito a quanto sopra indicato la Società provvede ad idonea registrazione delle verifiche eseguite e delle attività svolte, incaricando per le suddette attività soggetti muniti di specifica competenza e dei più ampi poteri.

In aggiunta la Società ha adottato un idoneo sistema sanzionatorio diretto a punire eventuali violazioni in materia di sicurezza.

Corvara, lì 12.12.2023

Documento approvato dalla Società la prima volta con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 30.06.2016 e da ultimo aggiornato nella attuale versione dal Consigliere Delegato in data 15.12.2023 vers. 4.0